



FIGC Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. 02/21722563 – 02/21722212

Sito web: www.crlombardia.it | PEC: crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it

Telegram @lndlombardia | Facebook: FIGC LND Lombardia | Instagram: @figclndlombardia | X: @LNDLombardia

Ufficio Competizioni

Tel. 02/21722.202-204 | Mail: competizioni.lombardia@lnd.it

Ufficio Tesseramento

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: tesseramento.lombardia@lnd.it

PEC: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Ufficio Anagrafe Federale

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: anagrafe.lombardia@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.

349/4107063

Giudice Sportivo Territoriale Regionale

PEC: giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 74 del 20/02/2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	3
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	3
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	3
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	3
3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO	3
3.2 SEGRETERIA	3
4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.	3

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	3
<u>5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA</u>	3
<u>6. CALCIO FEMMINILE</u>	4
6.1 SEGRETERIA	4
6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	4
<u>7. CALCIO A CINQUE</u>	4
7.1 SEGRETERIA	4
7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	4
<u>8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE</u>	5
<u>10. PROCURA FEDERALE</u>	8
<u>11. RETTIFICHE</u>	9
<u>12. LEGENDA</u>	10

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA **10**

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione

3.2 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

Nessuna comunicazione.

5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

6. CALCIO FEMMINILE

6.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione.

6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

ESORDIENTI MISTE FEMM. PRIM. VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE GARA VARIATA

GIRONE F

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
25/02/2026	1 A	WOMEN RIVANAZZANESE	PAVIA CALCIO 1911 sq..	14/02/2026	19:30	14:00	

7. CALCIO A CINQUE

7.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione.

7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 12 febbraio 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Francesco Paolo Modugno (Presidente f.f.) Avv. Ernesto Caracciolo, Avv. Giuseppe Olia (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

Reclamo della società USD ACADEMY CASATESE MERATE–Campionato Allievi U17 Reg. Gir. C - GARA del 25.01.2026 tra US A. CASATI CALCIO ARCORE – USD ACADEMY CASATESE MERATE - C.U. n. 66 del C.R.L. datato 29.01.2026

La società **USD ACADEMY CASATESE** ha proposto reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe, con la quale il G.S. di 1°Grado ha comminato la sanzione della squalifica per n. 4 (quattro) gare effettive nei confronti dell'allenatore ORIGO MATTEO GIUSEPPE per frase irriguardosa nei confronti del Direttore di gara a fine gara. Nel proprio reclamo, la società osserva come sia effettivamente vero che al termine dell'incontro ci sia stato un confronto con toni accesi tra il Direttore di gara e l'allenatore ORIGO MATTEO GIUSEPPE, che ha indotto l'Arbitro ad estrarre il cartellino rosso; tuttavia, non risultano essere mai state proferite frasi ingiuriose o irriguardose e tutt'al più oggetto di censura è stato il tono usato dal tecnico nel rivolgersi al Direttore. Per questi motivi, ritiene inspiegabile la squalifica comminata e ne chiede l'annullamento.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente,

OSSEVA

Ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, gli atti ufficiali di gara costituiscono fonte privilegiata di prova, che non può essere messa in dubbio da una diversa prospettazione difensiva, ove non corroborata da specifici elementi che consentano di superare o ritenere non idonea la prova fornita dall'Arbitro, in quanto caratterizzata da manifesta irragionevolezza, in relazione ai fatti accaduti (cfr. *ex multis* da ultimo CFA, dec. n. 0020/CFA/2024-2025; dec. n. 130/CFA/2023-2024).

Nel caso in esame, il referto non riporta alcuna descrizione dell'accaduto, tanto da essersi resa necessaria l'acquisizione di un supplemento di rapporto, pervenuto in data 10 febbraio 2016, con il quale il Direttore di gara ha chiarito di aver ritenuto espulso l'allenatore ORIGO MATTEO GIUSEPPE a fine gara per avergli rivolto con tono acceso la frase *"complimenti, mi ha fatto perdere la partita"*.

Invero, deve ricordarsi che per espressione ingiuriosa, mutuando le coordinate ermeneutiche proprie dell'analogo concetto penalistico, si intendono quelle frasi che siano idonee a ledere il decoro, la dignità o l'onore della persona alla quale sono rivolte, ovvero siano tali da attribuire qualità personali negative al destinatario; mentre per condotta irriguardosa deve intendersi quella consistente in frasi *"oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo o di rispetto verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica"* (così, *ex multis*, Corte Giustizia Federale FIGC, CU n. 236/CGF del 28 aprile 2010).

Ebbene, lo stesso tenore del supplemento arbitrale – da cui emerge che l'allenatore si è rivolto si in modo non consono e censurabile, soprattutto per il tono elevato, al Direttore di gara, senza tuttavia trasmodare in alcuna espressione che andasse a colpire la sfera personale dell'Arbitro stesso e / o che fosse caratterizzata da contenuto irriguardoso o ingiurioso, tale da oltrepassare i limiti del diritto di critica – porta ad escludere nel caso in esame l'applicazione del disposto di cui all'art. 36 CGS.

Da ciò consegue che il reclamo deve ritenersi meritevole di accoglimento, con riduzione della squalifica, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, a n. 2 (due) giornate effettive.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e riduce la squalifica a 2 (due) giornate di gara.
Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.

**Reclamo della società ASD GS MONTESOLARO - Campionato 1°Categoria - Girone B
GARA del 25.01.2026: MONTESOLARO G.S. A.S.D. – S.S.D. PRO LISSONE CALCIO
C.U. n. 66 del C.R.L. datato 29.01.2026**

La società **MONTESOLARO G.S. A.S.D.** ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado, che ha comminato nei confronti del proprio allenatore Sig. Fabrizio Crippa la sanzione della qualifica per tre giornate effettive, per essere venuto alle mani con un componente della panchina della squadra avversaria, (art.38 comma 1 C.G.S.) causando l'interruzione della partita in corso.

Nel proprio reclamo, la MONTESOLARO G.S. A.S.D. spiega come, in realtà, il proprio allenatore non abbia attuato affatto la condotta attribuitagli e che sia stato espulso solo per un banale alterco verbale avuto con l'allenatore della S.S.D. PRO LISSONE CALCIO (espulso anch'egli) che, peraltro, è stato di breve durata e finito poi con un stretta di mano, mentre entrambi i dirigenti lasciavano il terreno di gioco.

Alla luce di quanto sopra, la MONTESOLARO G.S. A.S.D. chiede l'accoglimento del reclamo con la conseguente riduzione della squalifica comminata al proprio allenatore.

Esaminati gli atti ed il reclamo, questa Corte

OSSERVA

Nell'esame della fattispecie concreta, occorre partire dal presupposto, che caratterizza il procedimento di giustizia sportiva, secondo cui il referto di gara, e sue eventuali integrazioni, costituiscono fonte primaria e privilegiata di prova, ex art. 61 comma 1 CGS, cosicché, in mancanza di prova inconfutabile di una loro inattendibilità, quanto ivi contenuto deve ritenersi pienamente provato.

Tuttavia, l'assenza di conseguenze e il contenuto del supplemento del referto arbitrale, che riferisce solo di una spinta, fa propendere questo Collegio per una valutazione meno severa del comportamento del tesserato; in particolare, sebbene la condotta risulti senza dubbio rimarchevole, ad avviso della Corte non sussistono ragioni che possano integrare la fattispecie prevista dall'art. 38 del CGS.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e riduce la squalifica del dirigente allenatore Fabrizio Crippa da tre a due giornate effettive e dispone la restituzione della tassa, se versata.

Reclamo della società SSD PRO LISSONE CALCIO-Campionato 1°Categoria - Girone B
GARA del 25.01.2026: MONTESOLARO G.S. A.S.D. – S.S.D. PRO LISSONE CALCIO
C.U. n. 66 del C.R.L. datato 29.01.2026

La società **S.S.D. PRO LISSONE CALCIO** ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado, che ha comminato nei confronti del proprio allenatore Sig. Marco Motta la squalifica per sei giornate effettive, per condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro e dei sostenitori della squadra avversaria, insultati con linguaggio e gesti offensivo.

Nel proprio reclamo, la **S.S.D. PRO LISSONE CALCIO** spiega come, in realtà, il proprio allenatore non abbia attuato affatto la condotta attribuitagli e che sia stato espulso solo per un banale alterco verbale avuto con l’allenatore della Montesolaro G.S. A.S.D. (espulso anch’egli) che, peraltro, è stato di breve durata e finito poi con una stretta di mano, mentre entrambi i dirigenti lasciavano il terreno di gioco.

Alla luce di quanto sopra, la **Pro Lissone S.S.D.** chiede l’accoglimento del reclamo con la conseguente riduzione della squalifica comminata al proprio allenatore, previa audizione dello stesso che ne ha fatto esplicita richiesta.

Sentito in udienza il Sig. Motta ha dichiarato di non aver mai proferito alcun insulto nei confronti del Direttore di gara e che, nel referto, l’arbitro ha scambiato l’episodio con quello occorso in precedenza con riferimento all’espulsione del suo aiuto.

Al minuto 45+1 del secondo tempo, il tesserato ha effettivamente avuto un alterco con l’allenatore della squadra avversaria, ma solo verbale e senza alcun contatto fisico.

In ogni caso, secondo la ricostruzione del sig. Motta, l’arbitro avrebbe confuso gli episodi e attribuito le condotte alla persona sbagliata. Nello specifico il dirigente che è stato espulso per proteste al 15’ del secondo tempo non è il sig. Motta come risulterebbe da referto bensì l’allenatore in seconda Sig. Lo Magistro Francesco, mentre il sig. Motta è la persona con cui c’è stato il diverbio con l’allenatore avversario al minuto 46 del secondo tempo.

Lo stesso Lo Magistro è colui che ha ritardato l’uscita dal terreno di gioco a seguito dell’espulsione.

La Corte ha poi richiesto un supplemento del referto all’arbitro, il quale ha sostanzialmente riconosciuto nel Sig. Motta colui era stato espulso al minuto 45+1 del secondo tempo per un alterco con un componente della panchina avversaria.

Esaminati gli atti ed il reclamo, questa Corte

OSSERVA

Nell’esame della fattispecie concreta, occorre partire dal presupposto, che caratterizza il procedimento di giustizia sportiva, secondo cui il referto di gara, e sue eventuali integrazioni, costituiscono fonte primaria e privilegiata di prova, ex art. 61 comma 1 CGS, cosicché, in mancanza di prova inconfutabile di una loro inattendibilità, quanto ivi contenuto deve ritenersi pienamente provato.

Nel caso di specie, in considerazione del contenuto del supplemento del referto arbitrale, si è però ritenuta provata l’errata attribuzione delle condotte ai due dirigenti della Pro Lissone espulsi e che quindi la squalifica comminata al Sig. Marco Motta sia sproporzionata rispetto alla condotta effettivamente tenuta dal medesimo.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e riduce la squalifica del dirigente allenatore Marco Motta da sei a due giornate effettive e dispone la restituzione della tassa, se versata.

Dispositivo della decisione - Riunione del 19 febbraio 2026

Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.), Avv. Giuseppe Olia, Avv. Alessio Biraghi (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

Reclamo della società U.S.D. BRENO – Campionato Allievi U17 Regionali – Girone D

GARA del 31.01.2026 tra CITTA' DI ALBINO S.S.D. ARL – U.S.D. BRENO

C.U. n. 68 del C.R.L. datato 05.02.2026

[OMISSION]

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica a carico del calciatore BOUKSIM Rida a 2 (due) gare effettive.

Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.

La decisione sarà pubblicata in C.U. ai sensi ed entro i termini previsti dall'art. 78, co. 4, C.G.S.

Reclamo della società ASD VIRTUS AURORA TRAVAGLIATO–Campionato Giov.U15 Reg. – Girone E

GARA del 31.01.2026 tra A.S.D. VIRTUS AURORA TRAVAGLIATO – A.S.D. VALTenesi

C.U. n. 68 del C.R.L. datato 05.02.2026

[OMISSION]

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e per l'effetto annulla l'inibizione comminata a carico del dirigente GERVASI Armando Antonio.

Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.

La decisione sarà pubblicata in C.U. ai sensi ed entro i termini previsti dall'art. 78, co. 4, C.G.S.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Nessuna comunicazione.

10. PROCURA FEDERALE

Nessuna comunicazione.

11. RETTIFICHE

[**RETTIFICHE C.U. 73 del 19/02/2026**](#)

PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 01/02/2026

SI CANCELLI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VACCA CORRADO (REAL MELEGNANO 1928)

SI SCRIVA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BONAMBI MARCO (REAL MELEGNANO 1928)

GARE DEL 15/02/2026

SI SCRIVA

CALCIATORI

AMMONIZIONE V SQUALIFICA

1 GARA

IOANCE SORIN COSMIN (VALERA FRATTA)

RETTIFICHE RISULTATI UFFICIALI

PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 15/02/2026

SI CANCELLI

GIRONE A - 6 Giornata - R		
OLIMPIA TRESIANA 2022	- BREBBIA 2019	2 - 1

SI SCRIVA

GIRONE A - 6 Giornata - R		
OLIMPIA TRESIANA 2022	- BREBBIA 2019	1 - 2

12. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini